

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 42

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Ruggeri, Nobili,
Caporossi, Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini

presentata in data 12 marzo 2026

—————

RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

—————

Art. 1
(Definizione)

1. Il Consultorio familiare è un servizio territoriale multiprofessionale rivolto alla comunità e orientato alla prevenzione e alla tutela della salute e della qualità della vita delle donne, dei soggetti in età evolutiva, dei giovani, delle coppie e delle famiglie. Gli interventi sono rivolti alla promozione della salute e alla prevenzione, al sostegno ed alla cura e rispondono ai criteri della multidimensionalità.

Art. 2
(Organizzazione del Consultorio familiare)

1. È un servizio che si colloca nell'ambito dell'assistenza distrettuale la cui articolazione organizzativa è determinata dalle Aziende sanitarie territoriali (AST).

2. Il Consultorio familiare: si configura come Unità operativa semplice territoriale; ha come bacino di riferimento il territorio del Distretto sanitario; opera con una dotazione organica specificatamente dedicata, proporzionata al bacino di utenza e alle caratteristiche demografiche e del territorio.

3. Il Consultorio familiare collabora con gli operatori degli Ambiti territoriali sociali che insistono sul territorio del Distretto sanitario, attraverso modalità strutturate di organizzazione del lavoro, gestione degli interventi, presa in carico integrata, formazione del personale.

4. Il Consultorio familiare svolge le proprie attività anche attraverso équipe specialistiche di Area vasta.

5. L'accesso avviene in maniera diretta o su invio da parte di altri servizi, enti, istituzioni e su mandato dell'autorità giudiziaria.

6. Il Consultorio familiare garantisce l'erogazione delle proprie attività di intervento nelle quattro Aree di seguito elencate:

- a) Area Nascita-Infanzia;
- b) Area Preadolescenti-Adolescenti-Giovani;
- c) Area Salute Donna;
- d) Area Benessere Coppia-Famiglia.

7. L'Area "Nascita-Infanzia" di cui alla lettera a) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;

- c) consulenza preconcezionale;
- d) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- e) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con i presidi ospedalieri e sostegno psicologico nel periodo neonatale;
- f) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- g) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- l) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- n) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

8. L'Area "Preadolescenti-Adolescenti-Giovani" di cui alla lettera b) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- c) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- d) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- e) rapporti con l'autorità giudiziaria che si occupa di minorenni e famiglia e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- f) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- g) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- h) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

9. L'Area "Salute Donna" di cui alla lettera c) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i

centri di screening e delle patologie benigne dell'apparato genitale;

- b) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- c) somministrazione della pillola RU486 ai fini di IVG farmacologico ex circolare di aggiornamento delle "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine" del Ministero della Salute del 12 agosto 2020;
- d) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- f) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- g) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- h) consulenza e collaborazione con i medici di medicina generale.

10. L'Area "Benessere Coppia-Famiglia" di cui alla lettera d) del comma 6 è articolata nei seguenti servizi:

- a) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- b) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- c) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- d) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- e) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- f) rapporti con l'autorità giudiziaria e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- g) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- h) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;
- i) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

Art. 3

*(Requisiti minimi strutturali,
organizzativi, assistenziali)*

1. I requisiti minimi strutturali ed organizzativi sono quelli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento, ovvero:

- a) una sede fornita di locali e delle attrezzature indispensabili per il conseguimento delle proprie finalità e ubicata in modo da rispondere a criteri di accessibilità per la popolazione servita;
- b) un gruppo di lavoro operante collegialmente e composto da uno psicologo, da un medico specializzato in ginecologia e da un assistente sociale, aventi ciascuno le funzioni di consulente familiare, oltre che da un'assistente sanitaria od ostetrica.

2. Per ogni 10 mila abitanti va garantito il seguente monte-ore settimanale standard, distinto per figure professionali:

- a) ginecologo per nove ore settimanali;
- b) psicologo per venti ore settimanali;
- c) assistente sociale per venti ore settimanali;
- d) ostetrica per diciotto ore settimanali.

3. L'Azienda sanitaria territoriale (AST) può prevedere un aumento delle ore di presenza settimanali nelle varie sedi di lavoro in relazione alle caratteristiche del territorio (realità rurali, montane, urbane) ed ai bisogni della popolazione.

Art. 4

(La rete delle attività consultoriali)

1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale il Consultorio familiare è collegato funzionalmente:

- a) con le Unità operative ospedaliere (anche il pronto soccorso) al fine di assicurare la continuità assistenziale nel Percorso nascita, nella prevenzione del carcinoma della cervice uterina, per l'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, con l'Unità di crisi per l'individuazione dei casi di maltrattamento, abuso e violenza di genere; per l'assistenza psicologico-ostetrica alle madri ed ai neonati dopo il parto, anche al fine di favorire l'allattamento al seno; per l'assistenza sanitaria in caso di parti con complicanze; per i casi in cui l'attaccamento psicologico madre-neonato risulti problematico; per favorire l'offerta

di assistenza domiciliare dopo il parto in modo da coprire la domanda dell'intera popolazione delle partorienti che ne facciano richiesta;

- b) con gli altri servizi territoriali: l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva (UMEE), l'Unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA), il Dipartimento di salute mentale, il Dipartimento dipendenze, il Dipartimento prevenzione, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, al fine di attuare piani di intervento a sostegno dei cittadini/utenti, in particolare della gestante, della donna, della donna con figli, dei figli minori, quando a carico di uno o entrambi i componenti la coppia sono presenti rilevanti problematiche socio-sanitarie, intellettive, psichiatriche, di tossicodipendenza, ecc.;
- c) con la magistratura ordinaria e minorile e con il Garante regionale dei diritti della persona attraverso specifici protocolli operativi;
- d) con i Comuni, gli Ambiti territoriali sociali, con le scuole di ogni ordine e grado quando è necessario integrare le prestazioni professionali socio-sanitarie consultoriali con quelle socio-assistenziali ed educative delle altre istituzioni, attraverso specifici protocolli d'intesa;
- e) con le comunità educative e le comunità terapeutiche della salute mentale e delle dipendenze patologiche;
- f) con le forze dell'ordine;
- g) con gli organismi del terzo settore e le formazioni sociali impegnate sui temi delle attività del Consultorio.

Art. 5

(Aggiornamento degli operatori)

1. L'Agenzia sanitaria regionale (ARS) elabora e realizza programmi per l'aggiornamento del personale dei Consultori familiari.

2. Possono essere previste convenzioni con le università per lo svolgimento di tirocini in corso di laurea, post-laurea e di specializzazione, nonché per la progettazione e realizzazione di corsi di formazione.

Art. 6

(Consultori familiari privati)

1. I Consultori familiari privati, costituiti senza finalità di lucro, fanno parte integrante dell'offerta distrettuale dei servizi alla famiglia anche come valida integrazione delle attività svolte dal Consultorio familiare pubblico.

2. I Consultori familiari privati possono essere gestiti dall'associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da enti del Terzo settore.

3. I Consultori familiari privati sono costituiti, retti e amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti; devono essere autorizzati ed accreditati secondo la normativa vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento.

4. I Consultori familiari privati autorizzati e accreditati possono sottoscrivere con il Servizio sanitario regionale convenzioni riguardanti le attività consultoriali previste da questa legge ad esclusione di quelle non delegabili, quali la somministrazione di contraccettivi e l'IVG, in applicazione della legge 194/1978.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Entro un anno dall'approvazione di questa legge le Aziende sanitarie territoriali (AST) adeguano le équipe consultoriali.

2. L'Agenzia regionale sanitaria assicura il monitoraggio dello stato e delle attività dei Consultori familiari della regione Marche. La Giunta regionale approva gli indirizzi di questa legge garantendo che le prestazioni assicurate o richieste ai consultori familiari della regione Marche siano erogate gratuitamente.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Questa legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale, perché ai relativi costi si provvede nell'ambito della dotazione per le prestazioni e servizi.